

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
Regolamento (CE) n. 1366/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1367/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	3
* Regolamento (CE) n. 1368/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	4
Regolamento (CE) n. 1369/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi	5
* Regolamento (CE) n. 1370/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	18
Regolamento (CE) n. 1371/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	19
Regolamento (CE) n. 1372/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi	22
Regolamento (CE) n. 1373/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001	23
Regolamento (CE) n. 1374/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001	25
Regolamento (CE) n. 1375/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	26
Regolamento (CE) n. 1376/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	27



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2001/504/CE:

- * **Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, del 25 aprile 2001, che adotta le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra** 28

2001/505/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione** 33

2001/506/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi** 34

2001/507/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi** 35

2001/508/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 106 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione degli pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi** 36

2001/509/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi** 37

2001/510/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2001, che conclude la procedura di consultazione con la Costa d'Avorio ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** 38

2001/511/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	091	39,6
	092	39,6
	999	52,2
0707 00 05	052	81,2
	999	81,2
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 30 10	388	72,2
	528	74,6
	999	73,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,2
	400	111,0
	508	104,0
	512	89,3
	524	61,7
	528	80,1
	720	146,2
	800	214,6
	804	106,2
	999	111,9
	0808 20 50	388
512		84,0
528		74,3
800		74,8
804		137,4
0809 10 00	999	92,4
	052	195,0
	999	172,6
	999	183,8
0809 20 95	052	335,9
	064	209,5
	400	289,4
	999	278,3
0809 40 05	052	102,0
	064	170,3
	624	229,2
	999	167,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 4 luglio 2001, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 31 agosto 2001, per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischia di essere supe-

rata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 1° al 3 luglio 2001 e sospendere per queste zone fino al 16 settembre 2001 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1° al 3 luglio 2001 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 40,66 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 41,61 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2001, sono sospesi per la zona 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 4 luglio 2001, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 6 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001**

relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, da parte di navi battenti

bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 giugno 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca del melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, eseguita da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1369/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2001****relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾,

Si procede alla vendita, mediante dieci gare, dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE, di un quantitativo complessivo di 500 000 ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2001⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

Ciascuna delle gare dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

(2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽⁶⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE.

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
 (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
 (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
 (4) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.
 (5) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
 (6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
 (7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 15 gennaio 2002.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 15 febbraio 2002.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

La cauzione intesa a garantire l'esportazione nel termine stabilito è fissata a 3 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 10

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 300/2001 CE**

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	6	3 280	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel	2	390	35	greggio + 92 %
	BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	2	46 330	27	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 300/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 300/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI
TERZI N. 301/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	6	2 050	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	3	47 950	27	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 301/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 301/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 302/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	8	21 920	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel	6	5 505	27	greggio + 92 %
	BP 62	7	22 575	27	greggio + 92 %
	F-11210 Port-La-Nouvelle				
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 302/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 302/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 303/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-4	24 841	35 + 36	greggio
	Tomelloso	1	25 159	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 303/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 303/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEAGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEAGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 304/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-7	24 602	35 + 36	greggio
	Tomelloso	3	18 493	27 + 28	greggio
	Tomelloso	1	6 905	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 304/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 304/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 305/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-6	24 153	35 + 36	greggio
	Tomelloso	4	18 254	27 + 28	greggio
	Tomelloso	1	7 593	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 305/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 305/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 306/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Di Lorenzo Pontevalleceppi (PG)		11 610	35	greggio
	Villapana — Faenza (RA)		6 080	35	greggio
	Russo — S. Venerina (CT)		910	35	greggio
	Bertolino — Partinico (PA)		18 000	35 + 39	greggio
	Enodistil — Alcamo (TP)		4 500	35	greggio
	Gedis — Marsala (TP)		3 900	35	greggio
	SVM — Sciacca (AG)		3 000	35	greggio
	Trapas — Petrosino (TP)		2 000	35	greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 306/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 306/2001 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 307/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo — Paduni — Anagni (FR)		21 042	35	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		21 638	35	greggio
	D'Auria — Ortona (CH)		7 320	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 307/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 307/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 308/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo — Paduni — Anagni (FR)		18 560	35	greggio
	F.lli Cipriani — Chizzola D'Ala (TN)		5 840	35	greggio
	ICV — Borgoricco (PD)		5 298	35	greggio
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		17 102	35	greggio
	SVA — Ortona (CH)		3 200	35	greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 308/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 308/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 309/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo Umberto — Conselve (PD)		1 280	35	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		8 025	35	greggio
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		10 098	35	greggio
	Neri — Faenza (RA)		4 480	35	greggio
	Distercoop — Faenza (RA)		2 880	35	greggio
	Deta — Barberino Val D'Elsa (FI)		4 135	35	greggio
	De Luca — Novolis (LE)		6 400	35	greggio
	Balice — Valenzano (BA)		12 702	35	greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 309/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 309/2001 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGRI/D/4 (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex 22037 AGREC B,
 22070 AGREC B (caratteri greci),
 - per fax (32-2) 295 92 52.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1202/2001⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽⁵⁾ per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione nonché di ridurre il rischio di domande introdotte a fini speculativi e di perturbazioni del regime relativamente ad alcuni prodotti lattiero-caseari, risulta necessario aumentare la cauzione fissata nel suddetto regolamento.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

«Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione^(*) è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

- a) il 5 % per il prodotto di cui al codice NC 0405;
- b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
- c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
- d) il 20 % per gli altri prodotti.

L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR per 100 chilogrammi.

L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 20.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1362/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) Da una verifica è emerso un errore negli allegati del regolamento (CE) n. 1362/2001. È quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 5.6.2001, pag. 49.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	32,86	22,86
1002 00 00	Segala	14,02	4,02
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	14,02	4,02
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	14,02	4,02
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,73	28,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 3.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	108,26	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	120,87 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,29	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,72 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2001, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rila-

sciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 2 e 3 luglio 2001 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2001, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 25,91 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 59.

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.
- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n.

713/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/2001 ⁽⁴⁾, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 3.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Belgique/België
Deutschland
France
Nederland
Ireland
España
Portugal

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 giugno al 5 luglio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 32,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso tutti i paesi terzi a esclusione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 giugno al 5 luglio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 16,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 5/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I
LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI LETTONIA, DALL'ALTRA
del 25 aprile 2001**

**che adotta le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii), e
paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra**

(2001/504/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo, il consiglio di associazione dovrebbe adottare le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono adottate le norme necessarie per l'attuazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii), e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia,

dall'altra, così come figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella *Latvijas Vestnesis* (*Gazzetta ufficiale lettone*).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

I. BĒRZIŅŠ

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

Norme di attuazione delle disposizioni sulla concorrenza applicabili alle imprese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

*Articolo 1***Principio generale**

I casi relativi agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, nonché le questioni relative allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lettonia o in una sua parte sostanziale che possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lettonia, vengono trattati secondo i principi enunciati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, dell'accordo europeo.

Di questi casi si occupa, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee (DG IV) e, per la Lettonia, l'autorità competente per la concorrenza.

La Commissione CE e l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia si occupano dei casi suddetti in base alle competenze attribuite loro dalle legislazioni in vigore nella Comunità e in Lettonia, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Entrambe le autorità agiscono ai sensi delle rispettive norme sostanziali e nel rispetto delle disposizioni enunciate in prosieguo. Le norme sostanziali in questione sono, per la Commissione CE, le norme in materia di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compreso il diritto derivato in materia di concorrenza e, per l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia, la legge lettone sulla concorrenza e i relativi regolamenti amministrativi.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CE

*Articolo 2***Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza**

La Commissione CE e l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia si occupano, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, dei casi di cui all'articolo 64 dell'accordo europeo che possono essere pregiudizievoli ai mercati della Comunità e della Lettonia e che rientrano nelle competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza.

2.1. Notifica

2.1.1. Le autorità competenti in materia di concorrenza si informano reciprocamente dei casi di cui si stanno occupando quando rientrano anche nella competenza dell'altra autorità, ai sensi del principio generale enunciato nell'articolo 1.

2.1.2. Questa situazione si presenta, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell'altra autorità,
- riguardano le norme di attuazione dell'altra autorità,
- prevedono rimedi tali da richiedere o da vietare determinate pratiche nel territorio dell'altra autorità.

2.1.3. Nella notifica prevista dal presente articolo devono figurare informazioni sufficienti affinché la parte destinataria possa effettuare una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. A norma dell'accordo europeo, il consiglio di associazione riceve periodicamente copie delle notifiche.

2.1.4. Le notifiche devono essere fatte preventivamente, il più presto possibile e comunque in una fase dell'inchiesta che preceda l'adozione di una soluzione o di una decisione di un lasso di tempo sufficiente per agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e per consentire all'autorità che ha avviato la procedura di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di adottare i rimedi previsti dalla sua legislazione per risolvere il caso.

2.2. Consultazioni e reciproca cortesia

Se la Commissione CE o l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia ritengono che le attività anticoncorrenziali svolte nel territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente interessi importanti della loro parte, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti a norma della legislazione in materia di attività anticoncorrenziali. Queste consultazioni non pregiudicano eventuali provvedimenti adottati a norma della legislazione in materia di concorrenza della parte richiedente, né la totale libertà dell'autorità adita per quanto riguarda la decisione finale.

2.3. Ricerca di un'intesa

L'autorità in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e degli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievole sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione dei rispettivi interessi sostanziali.

Articolo 3

Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza

- 3.1. I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza, secondo il principio enunciato nell'articolo 1, suscettibili di ledere interessi sostanziali dell'altra parte vengono trattati a norma dell'articolo 2 e dei principi sotto indicati.
- 3.2. In particolare, se un'autorità competente in materia di concorrenza avvia un'inchiesta o una procedura per un caso che pregiudica rilevanti interessi dell'altra parte, detta autorità ne informa l'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

Articolo 4

Richiesta di informazioni

Se l'autorità competente in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nella competenza dell'altra autorità, lede interessi sostanziali della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

Quest'ultima fornisce, per quanto possibile, informazioni adeguate in una fase della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di una soluzione di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

Articolo 5

Segretezza e riservatezza delle informazioni

- 5.1. A norma dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'accordo europeo, l'autorità responsabile in materia di concorrenza non è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la divulgazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione applicabile alla prima autorità o incompatibile con interessi sostanziali della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.
- 5.2. Ciascuna autorità accetta di tutelare, per quanto possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

*Articolo 6***Esenzioni per categoria**

In applicazione dell'articolo 64 dell'accordo europeo, a norma degli articoli 2 e 3, le autorità competenti in materia di concorrenza verificano che siano integralmente applicati i principi contenuti nei regolamenti sulle esenzioni per categoria in vigore nella Comunità. L'autorità competente per la concorrenza della Lettonia viene informato di tutte le procedure connesse all'adozione, all'abolizione o alla modifica di dette esenzioni da parte della Comunità.

Qualora la Lettonia sollevi forti obiezioni riguardo alle norme relative alle esenzioni per categoria, e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si svolgono consultazioni in seno al consiglio di associazione a norma dell'articolo 9.

Si applicano gli stessi principi in caso di altre modifiche sostanziali delle politiche in materia di concorrenza della Comunità o della Lettonia.

*Articolo 7***Controllo delle operazioni di concentrazione**

Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione contemplate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾ e che hanno un impatto significativo sull'economia lettone, l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia avrà il diritto di esprimere il proprio parere nel corso del procedimento, tenendo conto delle scadenze fissate da detto regolamento. La Commissione CE terrà nella dovuta considerazione tale parere, fatte salve altre azioni avviate a norma delle leggi delle parti in materia di concorrenza.

*Articolo 8***Attività di minore importanza**

- 8.1. L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo europeo non si applica alle attività anticoncorrenziali aventi effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza, che quindi non vengono trattate a norma degli articoli 2-6 delle presenti norme di attuazione.
- 8.2. Per «effetti trascurabili» ai sensi del paragrafo 8.1 si intendono i casi in cui:
 - il fatturato annuo globale delle imprese partecipanti non supera i 200 milioni di ecu, e
 - i beni o i servizi oggetto dell'accordo, nonché gli altri beni o i servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, il prezzo e l'uso, non rappresentino più del 5 % del mercato totale di detti beni o servizi nel settore del mercato comunitario e del mercato lettone contemplato dall'accordo.

*Articolo 9***Consiglio di associazione**

- 9.1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede entro tre mesi a uno scambio di opinioni in seno al consiglio di associazione.
- 9.2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 9.1, il consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, salvo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'accordo europeo. Nelle raccomandazioni il consiglio di associazione tiene eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 9.1.
- 9.3. Le suddette procedure del consiglio di associazione lasciano impregiudicato qualsiasi provvedimento adottato a norma della legislazione in materia di concorrenza in vigore nei territori delle parti.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

*Articolo 10***Conflitto negativo di competenze**

Qualora la Commissione CE e l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia ritengano di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, su richiesta del consiglio di associazione si procede ad uno scambio di opinioni. La Comunità e la Repubblica di Lettonia cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, alla luce dei rispettivi interessi sostanziali, con il sostegno del consiglio di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni fatto salvo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'accordo europeo, e fatti salvi i diritti attribuiti ai singoli Stati membri della Comunità europea dalle rispettive norme in materia di concorrenza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CECA

*Articolo 11***Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)**

Le disposizioni degli articoli 1-6 e 8-10 si applicano anche per quanto riguarda il settore del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 12***Assistenza amministrativa (lingue)**

La Commissione CE e l'autorità competente per la concorrenza della Lettonia adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'assistenza reciproca oppure predispongono qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2001****relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione**

(2001/505/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda la frenatura ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 105 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

- (3) Il regolamento n. 105 dovrebbe diventare parte del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore, integrando così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 105 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. ÖSTROS

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 76.

⁽³⁾ Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2001****relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi**

(2001/506/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 104 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 104 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

- (3) Il regolamento n. 104 dovrebbe diventare parte del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore, integrando così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 104 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda i contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. ÖSTROS

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Parere espresso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2001****relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi**

(2001/507/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾ («accordo del 1958 riveduto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
- (2) Il regolamento n. 109 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di

tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

- (3) Per consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle prescrizioni del regolamento n. 109 e allo scopo di non perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in particolare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità sarà disciplinata successivamente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n. 109 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. ÖSTROS

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ GU 212 E del 25.7.2000, pag. 79.

⁽³⁾ Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2001****relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 106 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione degli pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi**

(2001/508/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 106 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione degli pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi delle macchine agricole tra le parti contraenti per quanto riguarda gli pneumatici ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 106 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

- (3) Il regolamento n. 106 dovrebbe divenire parte del sistema comunitario di omologazione dei trattori agricoli e forestali, integrando così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 106 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione degli pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 34.

⁽³⁾ Parere reso il 15.5.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2001****relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi**

(2001/509/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾ («accordo del 1958 riveduto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
- (2) Il regolamento n. 108 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di

tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

- (3) Per consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle prescrizioni del regolamento n. 108 e allo scopo di non perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in particolare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità sarà disciplinata successivamente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n. 108 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. ÖSTROS

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ GU C 177 E del 22.6.2000, pag. 47.

⁽³⁾ Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2001
che conclude la procedura di consultazione con la Costa d'Avorio ai sensi dell'articolo 96
dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2001/510/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, la cui applicazione anticipata è già stata disposta con la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE ⁽¹⁾,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, la cui applicazione provvisoria è già stata disposta con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE sono stati violati dalla mancanza di apertura delle elezioni presidenziali e politiche tenutesi rispettivamente nell'ottobre e nel dicembre 2000 e dalle violenze nei confronti della popolazione civile che hanno caratterizzato la transizione verso la democrazia. Inoltre, non sono stati rispettati gli impegni delle autorità ivoriane nel quadro delle consultazioni ai sensi dell'articolo 366 bis dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé, firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 ⁽³⁾, tra il gennaio e il giugno 2000.
- (2) Conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, il 15 febbraio 2001 si sono tenute consultazioni con la Costa d'Avorio in occasione delle quali le autorità ivoriane hanno preso impegni specifici volti a rimediare ai problemi esposti dall'Unione europea.

- (3) Da allora è stato avviato un intenso dialogo tra l'Unione europea e il governo della Costa d'Avorio e sono state adottate misure concrete per attuare i suddetti impegni. Tuttavia, alcune misure non sono ancora state adeguatamente attuate,

DECIDE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Costa d'Avorio conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE sono terminate.

Articolo 2

Le misure precisate nel progetto di lettera figurante in allegato sono adottate in qualità di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto dalla data della sua adozione e scade il 30 giugno 2002.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 375.

⁽³⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA AL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLO SVILUPPO

Bruxelles, ...

S.E. Pascal AFFI N'GUESSAN
Primo ministro e ministro della pianificazione e dello sviluppo
Abidjan
Costa d'Avorio

Signor primo ministro,

L'Unione europea attribuisce grande importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, sui quali si basa il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di tale accordo e pertanto costituisce il fondamento delle nostre relazioni.

In tale spirito, l'Unione europea ha seguito da vicino la transizione verso la democrazia in Costa d'Avorio, in particolare per quanto riguarda gli impegni delle autorità ivoriane nel quadro delle consultazioni del febbraio 2000 condotte ai sensi dell'articolo 366 bis della convenzione di Lomé IV bis. A questo riguardo l'Unione europea ha rilevato con viva preoccupazione la mancanza di apertura delle elezioni presidenziali e politiche dell'ottobre e del dicembre 2000, nonché le violenze che hanno caratterizzato quel periodo.

In questo contesto, il 22 gennaio 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di invitare la Costa d'Avorio ad avviare consultazioni in vista di esaminare in modo approfondito la situazione e i mezzi per porvi rimedio.

Le consultazioni si sono svolte a Bruxelles il 15 febbraio 2001. In tale occasione sono state affrontate alcune questioni fondamentali e avete potuto presentare il punto di vista e l'analisi della situazione delle autorità ivoriane. L'Unione europea ha rilevato il vostro impegno a:

- assicurare l'apertura del sistema politico a tutte le sensibilità, in particolare garantendo l'apertura delle elezioni comunali a tutti i partiti politici e vegliando all'indipendenza e alla neutralità dei poteri giurisdizionali,
- fare del «comitato di riconciliazione nazionale» una struttura attiva ed efficace che tratti i problemi intercomunitari che il paese ha conosciuto di recente, dotata dei mezzi di funzionamento necessari e le cui raccomandazioni diano luogo sistematicamente a un controllo da parte dello Stato,
- applicarsi prioritariamente per far tutta la luce, nella trasparenza totale, sulle atrocità commesse nel corso della fase di transizione, anche sotto il regime militare,
- garantire la neutralità delle forze armate e il rispetto da parte loro dei diritti umani,
- garantire l'indipendenza e la neutralità della giustizia, in particolare negli atti di nomina dei principali poteri giurisdizionali,
- garantire la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa,
- condannare pubblicamente le manifestazioni di xenofobia e adattare le procedure amministrative in materia di cittadinanza e di residenza, al fine di migliorare la situazione dei residenti stranieri in Costa d'Avorio,
- riavviare il dialogo con tutti i partiti politici.

È stato inoltre convenuto che si sarebbe svolto ad Abidjan un dialogo intenso sui vari punti sollevati per un periodo di tre mesi e che al termine di tale periodo sarebbe stato fatto il punto della situazione.

Tale dialogo intenso e regolare ad Abidjan ha effettivamente avuto luogo e si è basato su un elenco di misure da prendere in vista del rispetto degli impegni, che Lei stesso aveva proposto.

Dal dialogo risulta che globalmente è stato avviato un processo di apertura a tutte le sensibilità politiche e a tutte le popolazioni. Le autorità ivoriane hanno preso iniziative importanti. Ci si compiace in particolare per:

- la tenuta di elezioni comunali aperte a tutti i partiti politici e alle quali essi hanno partecipato,
- l'inizio di un dialogo con tutti i partiti politici,
- l'avvio di un dibattito nazionale sulla riconciliazione nazionale e la messa a disposizione del comitato di riconciliazione nazionale dei mezzi di funzionamento. Per metà luglio 2001 è previsto un Forum nazionale sulla riconciliazione,
- l'inizio di alcune importanti procedure giudiziarie in relazione con le violazioni dei diritti umani in seguito alle elezioni presidenziali (ottobre 2000) e riguardanti le persone arbitrariamente imprigionate a causa delle elezioni parlamentari nel dicembre 2000,
- la creazione e l'avvio delle attività dell'Ufficio nazionale d'identificazione,
- la notevole riduzione del numero dei blocchi stradali informali e permanenti tenuti dalle forze dell'ordine,
- il libero accesso di tutti i partiti politici ai media dello Stato.

Queste iniziative indicano chiaramente che è in atto un processo che dovrebbe condurre alla stabilizzazione politica e sociale del paese. Restano comunque i fattori di preoccupazione seguenti che richiedono un monitoraggio continuo:

- sono attese iniziative politiche nell'ambito della riconciliazione nazionale, in seguito in particolare al Forum nazionale,
- il dialogo avviato con tutti i partiti politici deve essere mantenuto,
- si attende ancora la nomina dei futuri membri delle alte giurisdizioni ivoriane nel rispetto dei principi di indipendenza e neutralità,
- le inchieste e le procedure giudiziarie sulle violenze commesse nel 2000 e in particolare in rapporto con gli scrutini dell'ottobre e del dicembre 2000 devono essere avviate e/o accelerate in modo sistematico, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni delle inchieste internazionali, tra cui quelle dell'ONU, a cui ha contribuito il governo della Costa d'Avorio,
- l'impegno consistente nel condannare pubblicamente le manifestazioni di xenofobia ed adattare le procedure amministrative in materia di cittadinanza e di residenza, al fine di migliorare la situazione dei residenti stranieri in Costa d'Avorio e l'impegno pubblicamente assunto dal presidente Gbagbo al riguardo devono essere accompagnati da misure concrete supplementari e consolidati da una dichiarazione politica ufficiale, in particolare riguardo all'intollerabilità degli atti di xenofobia e alle nuove procedure amministrative.

Gli impegni presi il 15 febbraio scorso dovevano consentire un rafforzamento della stabilità politica, in particolare mediante un processo di apertura a tutte le sensibilità politiche e a tutte le popolazioni residenti. Sembra che questo processo per certi aspetti sia stato avviato ma devono ancora essere prese misure concrete per radicarlo nella vita politica, economica e sociale ivoriana.

Alla luce di tali impegni e dell'attuale bilancio della loro messa in atto, il Consiglio dell'Unione europea è disposto a concludere le consultazioni avviate conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Dato che sono già state prese grandi misure, sebbene alcune debbano ancora essere attuate, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di riavviare la cooperazione in modo graduale adottando, con riferimento alle misure appropriate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE le disposizioni seguenti:

- i) Con la conclusione delle presenti consultazioni, la cooperazione potrà riprendere e i primi esborsi saranno incentrati sui settori sociali, il sostegno istituzionale e il settore privato. Potrà essere preso in considerazione un sostegno alle misure adottate dalle autorità in linea con gli impegni delle consultazioni. Vi sarà trasmessa la notifica di assegnazione delle risorse a titolo del 9° FES e saranno avviati i lavori preparatori per l'impiego delle risorse contemplate dalle decisioni della Commissione del 24 luglio e del 27 dicembre 2000 relative ai trasferimenti STABEX per gli anni d'applicazione 1998 e 1999;

- ii) la situazione sarà riesaminata nel settembre 2001. Non appena saranno constatati nuovi progressi sostanziali nella realizzazione degli impegni rispetto al bilancio attuale, gli aiuti saranno progressivamente estesi e nuovi interventi potranno essere decisi a titolo dello STABEX 1999;
- iii) a seguito di un riesame della situazione del gennaio 2002, che stabilisca l'effettiva realizzazione degli impegni, sarà ripresa una piena cooperazione. Ciò implicherà in particolare un accordo sulla strategia di cooperazione nell'ambito del 9° FES nonché uno strumento di adeguamento strutturale in relazione con un programma strategico di riduzione della povertà (PRSP).

Un importo totale di 400 milioni di EUR di fondi FES potrebbe essere impegnato per i prossimi 3-4 anni.

Rimane inoltre inteso che i progressi ottenuti nel miglioramento dei sistemi di gestione pubblica, in particolare in base al protocollo d'accordo firmato con la Costa d'Avorio il 7 settembre 1999, devono procedere di pari passo con la messa in atto della cooperazione.

L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione e il proseguimento del processo di riconciliazione nazionale ed auspica vivamente che prosegua un dialogo politico potenziato e stretto con le autorità ivoriane.

(Formula di cortesia).

Per la Commissione

...

Per il Consiglio

...

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2001
relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2001/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (1999) avente lo scopo di promuovere un'autonomia sostanziale e l'istituzione di un governo autonomo nel Kosovo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia, in attesa di una risoluzione definitiva.
- (3) In base alla risoluzione 1244 (1999), la comunità internazionale ha istituito una forza internazionale di sicurezza (KFOR) e un'amministrazione civile temporanea, la Missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK).
- (4) L'UNMIK comprende quattro elementi (i «pilastri»), del quarto dei quali, responsabile della ricostruzione economica, ha assunto la guida l'Unione europea ⁽²⁾.
- (5) L'UNMIK ha preso iniziative per far partecipare alle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo e prosegue su questa linea d'azione.
- (6) L'UNMIK, e in particolare il suo quarto pilastro, ha compiuto considerevoli progressi nell'istituire un quadro istituzionale, giuridico e politico atto a creare un'economia solida, basata sui principi di mercato. Ha introdotto un sistema bancario e di pagamenti funzionante e ha promosso lo sviluppo del settore privato. L'UNMIK ha compiuto progressi anche nello sviluppo della base di prelievo e nel tenere sotto controllo la spesa.
- (7) L'UNMIK ha istituito un'Autorità tributaria centrale, il cui compito è assicurare procedure trasparenti e affidabili nella gestione del bilancio del Kosovo.
- (8) Secondo le stime presentate dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Kosovo necessita di sostegno esterno per progredire ulteriormente verso una solida economia di mercato e un'amministrazione civile. Si ritiene necessaria un'assistenza finanziaria esterna a carattere eccezionale dell'importo di circa 90 milioni di EUR sino a tutto il 2001.
- (9) L'UNMIK ha presentato richiesta di assistenza finanziaria eccezionale. La comunità internazionale ritiene che fornire un supporto esterno al bilancio, equamente ripartito tra i donatori, è essenziale per contribuire a sopperire al rimanente fabbisogno di finanziamenti, calcolato in base al bilancio elaborato per il Kosovo dall'UNMIK.
- (10) Il Kosovo non è in grado di ottenere prestiti né all'interno né sul mercato finanziario internazionale, né è ammissibile come membro delle Istituzioni finanziarie internazionali: di conseguenza, non può beneficiare dell'assistenza finanziaria prevista nei programmi di tali Istituzioni.
- (11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite uno dei più bassi nella regione e in Europa.
- (12) L'attuale basso livello di sviluppo economico del Kosovo risulta da un lungo periodo d'incuria e dai danni della guerra, a cui non è possibile porre rimedio in tempi brevi e che richiedono invece un valido sostegno per un considerevole lasso di tempo, per potervi introdurre istituzioni sostenibili e conseguire una crescita economica duratura.
- (13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito, in base alla decisione 2000/140/CE del Consiglio ⁽³⁾, assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di EUR.
- (14) L'assistenza finanziaria della Comunità in nesso con altri donatori, in forma di sovvenzioni a fondo perduto da porre a disposizione dell'UNMIK a sostegno della popolazione del Kosovo, continua ad essere il provvedimento opportuno.
- (15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione prevista per gli aiuti al Kosovo, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.

⁽¹⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ «International civil presence in Kosovo» (La presenza civile internazionale nel Kosovo): relazione del segretario generale a norma del paragrafo 10 della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza, S/1999/672, 12 giugno 1999, II.5.

⁽³⁾ GU L 47 del 19.2.2000, pag. 28.

- (16) L'assistenza finanziaria eccezionale dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario.
- (17) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio nella decisione 2000/140/CE, del 14 febbraio 2000, la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK, in collegamento con i contributi degli altri donatori, un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di EUR, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.

2. Tale assistenza sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e assicurandone la coerenza con gli accordi o intese conclusi tra l'FMI e l'UNMIK o altre autorità del Kosovo riconosciute a livello internazionale.

Articolo 2

1. Si conferiscono alla Commissione i poteri di concordare con l'UNMIK, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di carattere economico alle quali è subordinata l'assistenza. Simili condizioni dovranno essere coerenti con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel

Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.

Articolo 3

1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate a intervalli minimi di tre mesi qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. I fondi saranno messi a disposizione dell'UNMIK tramite l'Autorità tributaria centrale, allo scopo esclusivo di sopperire al fabbisogno di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

Saranno a carico dell'UNMIK, ove risulti opportuno, tutti i costi necessari perché la Comunità proceda ad attuare l'operazione prevista nella presente decisione.

Articolo 5

La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione relativa all'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN